



Consiglio regionale della Calabria

COMMISSIONE REGIONALE PER
L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E
DELLE PARI OPPORTUNITA' FRA
UOMO E DONNA



***PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE E
CONDIVISE PER LA PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E IL
CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI RECIDIVA DEGLI UOMINI MALTRATTANTI***

TRA

**LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'UGUAGLIANZA DEI DIRITTI E DELLE PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA**, con sede in Reggio Calabria, via Cardinale
Portanova snc, rappresentata dalla Presidente, prof.ssa Anna De Gaio

E

L'A.I.M.E.P.E. - ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDIATORI PENALI, con sede territoriale in
Cosenza, Traversa Nicola Arnone n. 33, C.F. 9812053078, nel prosieguo del presente Atto
denominata semplicemente "Associazione", rappresentata dalla Dott.ssa Mariacristina Ciabrone,
ivi domiciliata per la carica

PREMESSO CHE

- **L'Associazione A.I.M.E.P.E** (Associazione Italiana Mediatori Penali) è impegnata attivamente su tutto il territorio nazionale (con le varie sedi secondarie presenti in Italia) in percorsi di mediazione, erogazione di corsi di alta formazione e perfezionamento, volti alla responsabilizzazione del reo e alla prevenzione, e che questi abbiano prodotto risultati positivi

- che la succitata nel Luglio 2022 ha contribuito alla stesura delle linee guida in tema di Giustizia Riparativa in Italia

- che la medesima risulti essere impegnata in numerosi progetti di sostegno e responsabilità per gli autori di reato quali: il progetto realizzato presso l'ULEPE di Taranto "Punire non Basta: la rieducazione è possibile", finanziato dal Ministero di Giustizia, rivolto esclusivamente agli uomini maltrattanti, accusati di reati quali maltrattamenti domestici, stalking, femminicidio, atti persecutori, violenza domestica e assistita, violenza sessuale.

- che l'Associazione sia firmataria diversi protocolli d'intesa, con enti pubblici e privati, tra i quali:

- Protocollo CGM per la Puglia, la Basilicata e la Campania;

• Patto di integrità con UDEPE di Reggio Calabria, ULEPE di Taranto; • Protocollo d'intesa con UEPE di Cosenza;

• Protocollo d'intesa con le Questure di Napoli, Taranto e Cosenza;

• Protocollo con il Comune di Cosenza quindi l'apertura dello Sportello per gli uomini maltrattanti.

- che a fronte della nuova riforma sul Codice Rosso, l'A.I.ME.PE, sia la prima Associazione Calabrese che abbia effettuato la presa in carico di uomini maltrattanti e il loro inserimento in percorsi mirati al sostegno e alla responsabilità dell'autore di reato.

- che l'Associazione si avvalga di un'equipe multidisciplinare per assolvere alla propria naturale funzione (circoli di sostegno e responsabilità che pone i soggetti coinvolti ad effettuare una revisione critica di sé stessi, mediante anche un confronto con coloro che vivono la stessa condizione).

VISTI gli scopi e le finalità istituzionali perseguiti dall'A.I.ME.PE., secondo le proprie norme statutarie, nonché la facoltà ad essa riconosciuta di sottoscrivere convenzioni ed accordi con Enti pubblici e privati per il conseguimento degli stessi.

VISTE le finalità istituzionali della Commissione regionale per l'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità tra uomo e donna, di favorire e promuovere azioni concrete per il pieno ed efficace dispiegamento della parità di genere in ogni ambito della vita personale, lavorativa e sociale.

RITENUTA la necessità promuovere azioni tese a:

- attuare strategie congiunte per promuovere l'eliminazione di qualsiasi forma di violenza di genere, domestica, fisica, psicologica, cibernetica.

- promuovere politiche di genere specifiche atte a consentire al reo di avviare un percorso di riflessione rispetto al proprio agito deviante

- promuovere azioni di supporto al reo per permettere allo stesso una rivisitazione critica della propria condotta anti-giuridica

- responsabilizzare il soggetto autore di reato attraverso percorsi formativi adeguati in grado di garantire una reale emancipazione sociale e culturale del predetto

- che i reati concernente la violenza di genere siano drasticamente in aumento

- che l'esecuzione della pena per gli autori di reato di violenza di genere debba essere affiancata da percorsi di ri-educazione psico-socio-culturale

- che il presente Protocollo riguardi l'intero territorio regionale

- che l'Associazione sopra indicata metterà a disposizione la propria sede per lo svolgimento delle attività connesse alle finalità del presente Protocollo, garantendone ogni adeguamento a norma di legge.

- a promuovere progetti per il contenimento del rischio della recidività da parte di uomini maltrattanti;
- a far comprendere il valore di sé e dell'altro e, di conseguenza, il disvalore di determinate azioni
 - porre in essere interventi per la tutela delle donne secondo percorsi rivolti agli uomini che vogliono attuare un effettivo cambiamento, assumendosi la responsabilità del loro comportamento maltrattante;
 - formare ed educare gli uomini, in riferimento all'obiettivo della prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne.

CONVENGONO

Articolo 1 - Finalità.

Finalità del presente Protocollo è attuare strategie congiunte per promuovere l'eliminazione di forma di violenza, prevenire la reiterazione del reato, far comprendere il valore di sé e dell'altro, attuare misure volte a sostenere e responsabilizzare l'autore di reato, attraverso una graduale rivisitazione delle esperienze relazionali, porre in essere interventi per la tutela delle donne con percorsi rivolti agli uomini che intendono avviare un reale cambiamento, assumendosi la responsabilità del loro comportamento maltrattante, formare ed educare gli uomini, rispetto alla prevenzione, al contrasto alla violenza sulle donne e al rischio di recidiva degli autori di reato.

Articolo 2 - Obiettivi specifici.

In relazione a quanto sopra detto, le parti si pongono i seguenti obiettivi specifici:

- garantire, nel pieno rispetto delle normative vigenti, la disponibilità della sede e del personale operativo di supporto;
- garantire l'attuazione di percorsi di sostegno e responsabilità dell'autore di reato;
- porre in essere azioni volte alla formazione, educazione e prevenzione in relazione alla violenza di genere

Art. 3 Attività

L'Associazione e la Commissione stabiliscono concordemente l'organizzazione di convegni e seminari, finalizzati alla diffusione della cultura della prevenzione dei fenomeni di violenza, soprattutto fra i giovani.

Art. 4 Obblighi Commissione

- La Commissione favorisce la sottoscrizione di protocolli e l'attivazione di procedure condivise con altri soggetti disposti a far parte della rete.
- La Commissione si impegna a promuovere e sostenere azioni positive tese a superare ogni forma di disparità e ogni situazione di svantaggio tali da limitare l'effettivo e pieno esercizio dei diritti della persona reperendo canali di finanziamento pubblici o privati, anche tramite progetti congiunti, utili a realizzare e implementare le attività previste dal Protocollo.

Art. 5 -Obblighi A.I.ME.PE

L'associazione, in sinergia con gli altri Enti con i quali ha stipulato Protocolli d'intesa, si impegna a collaborare, sotto il profilo organizzativo, perché le iniziative condivise possano realizzarsi, senza che ciò comporti alcun onere finanziario per la stessa.

Articolo 6 - Territorialità.

Il presente Protocollo si estende su tutto il territorio regionale *con sede territoriale in Cosenza, Traversa Nicola Arnone n. 33, C.F. 9812053078, rappresentata dalla Dott.ssa Mariacristina Ciambrone, ivi domiciliata per la carica*

Articolo 7 - Riservatezza

- Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare nè utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

- Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente Protocollo sono improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.
- Ai fini esecutivi del presente Protocollo, i flussi informativi tra le parti, in modalità telematica o cartacea, sono improntati al rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali, in aderenza alle misure tecnico-organizzative dettate dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di trasmissione e/o di accesso telematico sicuro alle informazioni oggetto di scambio per le rispettive finalità istituzionali dei soggetti pubblici.

Art. 9 - Durata e disposizioni finali.

Il presente Protocollo ha la durata di tre anni, con possibilità di proroga, ove convenuta tra le parti, e può essere oggetto di recesso anticipato su comunicazione di ciascuna di esse.